

FOGLIO INFORMATIVO PER IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONE

INFORMAZIONI SU BIELLA LEASING S.P.A. (sezione 1)

Denominazione legale	BIELLA LEASING S.P.A.
Sede legale ed amministrativa	VIA ITALIA 2 13900 BIELLA - BI
Numero di telefono	015.25288.1
Numero di fax	015.35804.99
Sito internet	www.biellaleasing.it
E-mail	info@biellaleasing.it
Cod. ABI	14200
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli	00528570021

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (sezione 1 - bis)

BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELF, 2 - Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELF, 2 - Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI:5232-4 - Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica : bplajatico@bplajatico.it - Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20 - Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506 - Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO - Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015: EURO 78.026.952,67

CHE COS'E' UNA FIDEJUSSIONE (sezione 2)

CARATTERISTICHE

Il sottoscrittore della fidejussione (ossia il garante dell'operazione) garantisce con tutto il suo patrimonio BIELLA LEASING S.P.A., fino all'importo predeterminato nella garanzia stessa, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso BIELLA LEASING S.P.A. dal debitore principale derivanti dal contratto garantito.

Rischi contrattuali

Sul piano contrattuale, tra i principali rischi, va tenuto presente il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale garantito in caso di inadempimento di quest'ultimo e la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare a BIELLA LEASING S.P.A. le somme che la stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dal debitore principale garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CHE COS'E' UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 2 - bis)

CARATTERISTICHE

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento effettuato da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) ossia la concessione di utilizzare per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva la facoltà al termine del contratto di locazione di acquistare i beni a condizioni prestabilite. Si tratta quindi di una sorta di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

RISCHI TIPICI

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono:

Rischi contrattuali

L'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Rischi economico-finanziari

L'Utilizzatore si assume i rischi di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. Infatti, I canoni possono aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri qualora l'utilizzatore abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (es: Euribor); nel caso in cui l'utilizzatore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso non beneficerà di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. L'Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE (sezione 3)

Non sono applicate spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia.

CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 4)

Di seguito si riportano le principali clausole del contratto di locazione finanziaria:

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto : l'Utilizzatore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto solo se ha ottenuto il preventivo consenso del Concedente. Non appena l'Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data del recesso e ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene entro trenta giorni previo pagamento dell'indennizzo previsto allo specifico articolo contrattuale.

All'atto del trasferimento della proprietà all'Utilizzatore, l'eventuale garanzia rilasciata dal garante a favore di BIELLA LEASING S.P.A. sarà annullata.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione: Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della società all'indirizzo Biella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella - BI, oppure tramite e-mail agli indirizzi: reclami@biellaleasing.it - biellaleasing.reclami@actaliscertymail.it.

L'Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi :

- All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure telefonare al numero verde 800 19 69 69;
- Oppure, nel caso si scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma (tel. 06-67482, e-mail associazione@conciliatorebancario.it).

Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

LEGENDA

Concedente	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria
Garante	è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di BIELLA LEASING S.P.A.
debitore principale o Utilizzatore soggetto convenzionato	è la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di BIELLA LEASING S.P.A. è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti
importo massimo garantito	è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla BIELLA LEASING S.P.A. nel caso di inadempimento del debitore principale
reviviscenza della garanzia	consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore di BIELLA LEASING S.P.A. siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Canone	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
parametro di indicizzazione	è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate
Solidarietà tra i fideiussori	è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (BIELLA LEASING S.P.A.) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale;